



COMUNE DI CASTROVILLARI

**REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DEL VOLONTARIATO INDIVIDUALE
IN ATTIVITÀ' DI PUBBLICA UTILITÀ'**

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30 luglio 2012

Modificato e integrato con deliberazione di Consiglio comunale n.34 del 7 Ottobre 2015

INDICE

PREMESSA		
Art.	1	Ambito di applicazione
Ari.	2	Stato giuridico dei volontari
Ari.	3	Compiti del Responsabile del Servizio coi
Ari.	4	Presentazione delle domande
Ari.	5	Instaurazione del rapporto
Art.	6	Elenco delle disponibilità
Art.	7	Elenco delle attività
Art.	8	Svolgimento delle attività
Art.	9	Coperture assicurative
Art.	10	Qualificazione giuridica e fiscale
Art.	11	Compensi e rimborsi
Art.	12	Mezzi e attrezzature
Art.	13	Controlli
Art.	14	Cessazione dell'attività
Art.	15	Entrata in vigore
Art.	16	Incompatibilità ed abrogazione di norme
		Allegato n. 1

PREMESSA

Il Comune di Castrovillari riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato, quale espressione del contributo costruttivo della comunità allo sviluppo e alla diffusione dei servizi di pubblica utilità sul territorio comunale.

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si propone lo scopo di valorizzare l'opera del volontariato individuale.

L'opera dei singoli volontari riguarderà attività sociali, culturali e sportive integrative e non sostitutive dei servizi di competenza comunale, laddove tali attività non possano essere gestite in convenzione con organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro regionale, per inesistenza di tali soggetti sul territorio comunale, per loro indisponibilità o per mancanza di attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto all'attività oggetto del rapporto.

Il Comune di Castrovillari, di seguito Comune, non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possano comportare rischi di particolare gravità o comunque per attività che possano compromettere l'incolumità psico-fisica in relazione alle caratteristiche individuali.

L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in dotazione organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

Non è ammessa l'opera volontaria dei dipendenti del Comune.

Art. 2

Stato giuridico dei volontari

Le attività oggetto del presente Regolamento rivestono carattere di complementarietà occasionale, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazioni lavorative con il Comune.

La collaborazione dei volontari in nessun caso potrà costituire condizione o presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale comunale dipendente, né potrà essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

Le *persone*, che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari in organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, possono collaborare con il Comune esclusivamente in

ordine ad attività, che non siano attinenti alle attività istituzionali dell'organizzazione o delle associazioni cui appartengono.

Il Comune, inoltre, si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata.

Art. 3

Compiti del Responsabile del Servizio comunale

I volontari singoli, che operano in collaborazione con il Comune per una o più delle attività di cui all'art. 7 del presente Regolamento, si relazionano con il Dirigente/Responsabile del Servizio comunale competente, al quale spetta di:

- a) accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
- b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- e) verificare i risultati delle attività concordate attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori, effettuati anche singolarmente;
- d) riscontrare le effettive giornate di attività, ai fini dell'eventuale rimborso spese.

All'inizio delle attività il Dirigente/Responsabile del Servizio predispone, di comune accordo con i volontari, il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.

Art. 4

Presentazione delle domande

Entro il mese di giugno di ogni anno, a mezzo di avviso da pubblicare sul sito internet istituzionale, l'Amministrazione invita i cittadini disponibili a presentare domanda finalizzata a svolgere attività di volontariato per il successivo periodo 1 settembre/31 agosto. E peraltro ammessa la presentazione, in ogni tempo, delle domande.

Possono essere ammessi a prestare la propria opera di volontariato i cittadini di ambo i sessi in possesso dei seguenti requisiti essenziali:

- residenti nel Comune;
- età superiore ad anni 18 ovvero minore socialmente debole su segnalazione dal Servizio Sociale comunale;
- godimento dei diritti civili e politici ed assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
- idoneità psico-fisica e culturale allo svolgimento dell'incarico, in relazione alle caratteristiche operative proprie dello specifico incarico da comprovarsi attraverso apposita certificazione rilasciata dal medico del S.S.N.. L'Amministrazione si riserva, comunque, l'insindacabile facoltà di sottoporre l'interessato a visita specifica di accertamento presso

struttura medica pubblica (A.S.P.).

Possono svolgere attività di volontariato anche pensionati per invalidità o disabili; il loro utilizzo sarà compatibile con la condizione fisica.

Nella domanda, da presentare a mezzo degli appositi moduli conformi allo schema allegato sub A), i soggetti interessati dovranno indicare l'attività e/o le iniziative per le quali si rendono disponibili.

La domanda dovrà essere corredata dal "curriculum vitae" dell'interessato e da certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività che verranno svolte. Tale certificato verrà conservato presso il Servizio competente e dovrà essere rinnovato annualmente a cura del volontario.

I Dirigenti/Responsabili dei Servizi comunali presso i quali i volontari chiedono di prestare la loro opera possono invitare il richiedente ad un colloquio per acquisire maggiori elementi, ai fini della valutazione dell'istanza e per verificare le predisposizioni e le attitudini individuali in relazione ai servizi verso i quali è stata espressa preferenza da parte del volontario.

Art. 5

Instaurazione del rapporto

L'affidamento dell'attività di volontariato è effettuata dal Dirigente/Responsabile del Servizio comunale competente per il settore cui è riconducibile l'attività da svolgersi.

All'atto dell'instaurarsi del rapporto tra il Comune e i singoli volontari, questi e i Dirigenti/Responsabili preposti al servizio interessato sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti:

a) per l'Amministrazione:

- la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;
- la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti e autonomi;
- la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra il Comune e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- l'assunzione delle Spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;
- l'impegno a rimborsare ai volontari le spese sostenute per l'attività prestata, secondo i criteri fissati dal presente regolamento;

b) per i volontari:

- presentazione della apposita domanda di cui all'art. 4;
- la preventiva integrale accettazione scritta del presente regolamento.
- la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà e sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- l'accettazione stessa di operare, in forma coordinata con i Dirigenti/Responsabili

preposti al servizio interessato, nell'ambito dei programmi impostati dal Comune, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;

- la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

I volontari si atterranno alle disposizioni convenute con il Dirigente/Responsabile del Servizio per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti a ciò necessari.

Art. 6

Elenco delle disponibilità

II Dirigente/Responsabile del Servizio interessato predisporrà un elenco delle disponibilità, che sarà utilizzato per individuare le persone a cui proporre gli inserimenti in attività di cui siano a conoscenza.

Nell'elenco devono essere indicate:

- a) le generalità complete del volontario;
- b) le opzioni espresse all'atto della richiesta di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con il Comune e la disponibilità in termini di tempo;
- e) le specifiche cognizioni tecniche e pratiche in possesso del volontario, le esperienze maturate dallo stesso o, eventualmente, i titoli professionali, secondo le dichiarazioni rese dal volontario stesso all'atto della richiesta di iscrizione.

Nel caso in cui il numero dei volontari resisi disponibili per una determinata attività fosse superiore a quello richiesto, il Dirigente/Responsabile del Servizio valuterà la possibilità, anche temporanea, di diminuire le giornate dei singoli volontari per consentire l'accesso ad un numero superiore di soggetti richiedenti.

Art. 7

Elenco delle attività

(Integrato con deliberazione di Consiglio comunale n.34/2015)

I cittadini interessati potranno prestare la propria opera di volontariato nelle seguenti attività:

- a) sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza;
- b) sorveglianza all'interno delle strutture scolastiche nelle fasi di entrata ed uscita degli studenti e assistenza sugli scuolabus;
- e) assistenza e vigilanza presso le suddette strutture, compresi gli asili nido;
- d) supporto, sorveglianza e vigilanza presso la biblioteca, ed altri spazi culturali, e in eventuali mostre o iniziative simili, al fine di consentirne una maggiore fruizione;
- e) sorveglianza di aree verdi o comprensive di opere di valore architettonico e/o monumentale durante manifestazioni pubbliche di carattere sociale, culturale, sportivo,

- folcloristico, ecc., e Odorante le fiere e/o le iniziative di promozione turistica;
- f) mansioni di segretariato per servizi di promozione in attività sportive, turistiche, ambientale e del tempo libero;
 - g) assistenza a prevalente aiuto alla persona presso strutture residenziali e semiresidenziali, laboratori protetti, gruppi di attività socializzanti, con particolare riferimento ad anziani, disabili ed altre categorie emarginate in ausilio al personale socio-sanitario, nonché attività di aiuto alla persona con handicap grave di cui all'art. 3 comma 3, della L. 104/92, il tutto anche presso il domicilio;
 - h) sorveglianza e servizi di appoggio presso il centro sociale anziani e il centro socio» educativo per ragazzi;
 - i) attività di supporto all'inserimento di famiglie immigrate;
 - j) insegnamento in corsi professionali ed iniziative di carattere culturale;
 - k) manutenzione e custodia di monumenti, parchi, giardini e strutture sportive;
 - l) compiti di piccola manutenzione degli uffici pubblici e del verde pubblico per consentirne una migliore fruizione da parte della collettività;
 - m) conduzione e cura di giardini, orti o piccoli allevamenti annessi a scuole o altri edifici pubblici;
 - n) custodia, vigilanza e manutenzione delle aree cimiteriali;
 - o) conduzione di laboratori comunali a carattere artigianale, con funzioni didattiche e di produzione di materiale didattico;
 - p) altre attività di supporto e collaborazione alla realizzazione delle iniziative promosse dal Comune;
 - q) lavori di piccola manutenzione;
 - r) collaborazione ad attività convenzionate con il Comune.
 - s) attività di supporto in genere agli uffici di natura ordinaria e materiale (fotocopie, archiviazione etc.)
 - t) supporto organizzativo ed assistenza agli organi istituzionali;
 - u) controllo ambientale del territorio;

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, con apposito atto di indirizzo della Giunta Comunale, su indicazione di esigenze espresse dai Dirigenti/Responsabili dei servizi, di individuare altri ambiti di attività non contemplati nel presente articolo, purché finalizzati a obiettivi ed esigenze di pubblico interesse ed il cui espletamento non comporti l'accesso agli atti degli Uffici Comunali.

Art. 8

Svolgimento delle attività

Le attività sono organizzate a turni, la cui durata non potrà superare le 6 (sei) ore giornaliere, per un massimo di 24 (ventiquattro) ore settimanali.

Per determinate attività, quali la vigilanza a mostre e manifestazioni, possono essere previsti turni festivi e pre-festivi, o turni serali; non è ammesso in alcun caso l'espletamento di turni in orario notturno e per più di 6 (sei) prestazioni settimanali;

I Dirigenti/Responsabili dei Servizi, ai quali i volontari sono assegnati, ne organizzeranno e gestiranno l'attività, rilevando nel contempo le effettive presenze ai fini dell'eventuale rimborso forfettario spettante.

Ogni Dirigente/Responsabile di Servizio stilerà mensilmente gli elenchi dei volontari a cui sono affidati incarichi, indicando per ognuno le relative competenze e registrando eventuali cessazioni di prestazioni d'opera.

Per garantire la *necessaria* programmazione delle attività, i volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato.

I volontari devono impegnarsi, inoltre, a dare immediata comunicazione al Servizio competente delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività Spettano al Comune, ed in particolare al funzionario individuato come Datore di lavoro, tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo 81/2008.

Il Comune è tenuto a comunicare tempestivamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività o sul rapporto di collaborazione.

I singoli volontari devono essere provvisti di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza, o comunque della cittadinanza, come "addetto a pubblico servizio", con indicazione dell'attività in cui viene impiegato.

Qualora le attività di cui all'art. 7) richiedessero competenze particolari e specifiche, diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, il Comune può fornire occasioni di formazione, riqualificazione ed aggiornamento, secondo modalità da concordare con i volontari stessi.

Art. 9

Coperture assicurative

Il Comune è tenuto a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni in servizio o in itinere e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico del Comune.

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi.

Art. 10

Qualificazione giuridica e fiscale

L'impegno connesso con gli incarichi di cui al presente regolamento non va inteso come sostitutivo di prestazioni di lavoro subordinato, né deve essere ritenuto indispensabile per garantire le normali attività comunali, nel cui ambito operativo si inserisca in modo meramente complementare e di ausilio, costituendo pertanto un arricchimento di dette attività tramite l'apporto del patrimonio di conoscenza e di esperienza dei volontari.

Le mansioni affidate non comportano l'esercizio di poteri repressivi o impositivi.

L'affidamento dell'incarico esclude tassativamente ogni instaurazione di rapporto subordinato ancorché a termine.

L'incarico si intende revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti, senza necessità di motivazione alcuna, o per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell'interessato in

relazione ai requisiti richiesti per l'accesso all'incarico medesimo.

L'attività di volontariato, se compensata ai sensi del successivo articolo, si intende fuori del campo di applicazione dell'IVA in base all'art.5 del D.P.R. 26.10.1972 n.633 e successive modificazioni, in quanto effettuata senza carattere di professionalità ed in circostanze occasionali e non continuative.

Ai fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si fa luogo a ritenuta con le modalità di cui al D.P.R. 29.9.1973, n.600 e successive modificazioni.

Art. 11

Compensi e rimborsi

(Modificato e integrato con deliberazione di Consiglio comunale n.34/2015)

L'attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo.

Nel limite degli stanziamenti di bilancio, a fronte delle spese da sostenersi per la prestazione della propria attività, potrà essere corrisposto ad ogni volontario un rimborso lordo forfettario di € 10,00 (dieci) per ogni effettiva giornata di attività prestata, indipendentemente della durata della prestazione stessa, sulla base di rendicontazione.

Tale cifra potrà essere aggiornata con apposito atto deliberativo di Giunta Comunale in relazione alla variazione del costo della vita.

Sulla base di dettagliata relazione del Dirigente/Responsabile del Servizio Sociale, sarà possibile corrispondere un rimborso lordo forfettario maggiore a persone in condizione di svantaggio sociale e in carico al Servizio Sociale comunale da almeno un anno, previo atto deliberativo di Giunta Comunale.

Alle prestazioni eventualmente rimborsate si applicano le disposizioni richiamate nei commi 5 e 6, del precedente art. 10.

Art. 12

Mezzi e attrezzature

Il Comune fornisce ai volontari, a propria cura e spese, tutti i mezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento del servizio nonché quelle previste dalla vigente normativa in materia di antinfortunistica. Le attrezzature devono essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta concordati. Il consegnatario di attrezzature ne avrà personalmente cura fino a discarico.

L'Amministrazione comunale fornisce inoltre a ciascun volontario i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta, i quali possono essere tenuti fino alla cessazione dell'attività.

Art. 13

Controlli

L'Amministrazione comunale controlla il corretto svolgimento delle attività dei volontari ed ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario qualora:

- a) da esse possa derivare un danno per il Comune;
- b) vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento;
- c) siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità;
- d) l'Amministrazione non ritenga più opportuno il servizio.

Art. 14

Cessazione dell'attività

I volontari possono essere cancellati dagli elenchi:

- a) per loro espressa rinuncia;
- b) per perdita dei requisiti che ne avevano determinato l'ammissione;
- e) per negligenza nello svolgimento delle attività, su insindacabile giudizio del Comune.
- d) nei casi indicati nelle lett. a), b) e e) del precedente art. 13.

Art. 15

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 16

Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti o in ordinanze comunali.